


**LINEE GUIDA
PER LA PREDISPOSIZIONE
DEL PIANO E DEL REGOLAMENTO
DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO**

**Approvate dal Comitato di Coordinamento e di Indirizzo
del Parco Nazionale dello Stelvio nella seduta del 19.01.2017**

Il Segretario
Andrea Palomba


Il Presidente
Ugo Parolo


1. Premesse

Al fine di garantire l'attuazione della configurazione unitaria del Parco Nazionale dello Stelvio ai sensi dell'Intesa dell'11 febbraio 2015 la Regione Lombardia e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, ciascuna per il proprio ambito territoriale e coordinandosi tra loro, il Piano e il Regolamento del Parco. Il presente documento, approvato dal Comitato di coordinamento e di indirizzo, contiene le linee guida e gli indirizzi per la predisposizione del Piano e del Regolamento del Parco secondo i principi della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

1.1 Obiettivi generali

La gestione del Parco Nazionale dello Stelvio, attraverso i relativi Piano e Regolamento, persegue, quali obiettivi generali:

- la tutela unitaria della biodiversità, dei valori ambientali, paesaggistici e culturali, la promozione e valorizzazione di uno sviluppo sostenibile e coordinato dei territori che costituiscono il Parco Nazionale dello Stelvio;
- il rispetto dei principi e delle finalità dell'ordinamento statale e comunitario in materia di aree protette e di Rete Natura 2000, e degli accordi e convenzioni internazionali per la tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi naturali;
- la definizione di una visione strategica comune identitaria per la valorizzazione del Parco nazionale dello Stelvio.

1.2 Indirizzi e principi comuni

Il coordinamento generale delle attività di gestione del Parco Nazionale dello Stelvio deve essere garantito, in particolare, attraverso:

- il coordinamento dell'attività di ricerca e di monitoraggio scientifici attraverso la previsione e la definizione di programmi di carattere integrato;
- l'unitarietà dell'immagine (logo, tabellazione, cartellonistica, ecc.), e il coordinamento della comunicazione del Parco, come definiti dal Comitato di Coordinamento e di Indirizzo;
- la distribuzione coordinata delle strutture del Parco al fine di assicurarne una presenza bilanciata nei tre ambiti territoriali, nonché una comunicazione coordinata per la reciproca promozione nelle strutture di visita;
- il coordinamento delle attività di sorveglianza in modo da ottimizzare l'efficacia delle azioni nei vari ambiti territoriali;
- l'adozione di moduli procedurali e di parametri unitari in riferimento ai servizi per i cittadini per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative degli uffici;
- l'individuazione di rappresentanti del Parco nelle sedi ed associazioni nazionali, internazionali e presso il Ministero dell'Ambiente, fermo rimanendo

le previsioni dell'intesa, per assicurare l'unitarietà dell'ente negli incontri tecnici-operativi.

Il nuovo assetto organizzativo del Parco nazionale dello Stelvio, sancito dal D.Lgs. 13 gennaio 2016 n. 14, introduce una nuova filosofia di gestione territoriale del Parco basata sui seguenti principi cardine:

- la sussidiarietà responsabile nell'ambito di una configurazione unitaria del Parco, ovvero la delega gestionale ai territori, che comporta l'assunzione di una responsabilità nuova da parte delle comunità locali, chiamate a tutelare e valorizzare in prima persona il patrimonio naturalistico, ambientale e paesaggistico costituito dal Parco nazionale, nel rispetto dei principi e delle finalità dell'ordinamento statale e comunitario in materia di aree protette e della Convenzione per la protezione delle Alpi e nell'ambito di una visione strategica comune condivisa. Una sfida, questa, che va giocata con consapevolezza e orgoglio di appartenenza al Parco nazionale;
- la partecipazione attiva delle popolazioni del Parco nella sua gestione, in modo che il Parco nazionale sia vissuto come un'opportunità e un elemento di valorizzazione del territorio.
- l'integrazione delle politiche di conservazione e sviluppo, operando per garantire la conservazione della biodiversità, il mantenimento ed il potenziamento del capitale naturale e l'integrità degli ecosistemi, come base e volano di uno sviluppo sostenibile e del benessere delle comunità locali. In particolare, va sostenuta un'agricoltura a basso impatto ambientale che integri tali fattori, anche al fine di impedire l'abbandono del territorio.

Questi principi informano i principali indirizzi gestionali del Parco, in materia di conservazione, ricerca, educazione ambientale e sviluppo locale sostenibile.

1.3 Conservazione

La conservazione della natura è il motivo fondante le aree protette: il Parco nazionale, nell'ambito delle proprie funzioni e attività, riconosce pertanto alle politiche e alle azioni di conservazione una posizione primaria. Conservazione intesa nella sua accezione più ampia come insieme di azioni volte alla conservazione di specie e di habitat, a garantire gli equilibri e la connettività ecologica e i servizi eco sistemici e, in ultima analisi, a tutelare la biodiversità: una responsabilità e un impegno precisi, esplicitati anche dalla direttiva "Habitat" e concretizzati nella Rete Natura 2000.

Nella consapevolezza che la diversità biologica è legata agli ambienti sia naturali sia seminaturali, il Parco riconosce pari valore agli approcci di tutela e in particolare:

- al ruolo fondamentale di attuare azioni puntuali di presidio e protezione delle emergenze di naturalità in senso stretto (specie e cenosi rare o minacciate, endemismi, relitti naturali, stadi evolutivi di pregnante valore), con specifica attenzione alle riserve integrali;
- al compito di mantenere diffusamente gli habitat seminaturali sensu Natura 2000, sia attraverso l'azione diretta, sia incoraggiando il mantenimento e il

recupero delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali che li hanno costituiti, sfalcio e pascolamento *in primis*.

La tutela delle espressioni naturali più pregevoli del Parco e la conservazione di habitat e specie secondo l'ottica di Natura 2000 devono quindi informarsi ai moderni criteri di tutela e valorizzazione della biodiversità, fondendosi in un approccio unitario e coordinato di conservazione, gestione e valorizzazione della biodiversità.

Ne consegue l'esigenza per il Parco di impegnarsi a:

- comprendere, attraverso azioni di ricerca e monitoraggio, le dinamiche evolutive dei sistemi naturali e seminaturali;
- definire e perseguire gli obiettivi di conservazione dialogando con i settori produttivi determinanti nella gestione del territorio, puntando nel contempo alla sostenibilità territoriale.

1.4 Sviluppo locale sostenibile

Nella consapevolezza che il patrimonio naturale, culturale e paesaggistico rappresenta il maggiore asset per lo sviluppo sostenibile di un territorio, e della sempre maggiore importanza riconosciuta in ambito socio-economico all'equilibrio territoriale e alla qualità ambientale, il Parco nazionale, attraverso, in particolare, il proprio Piano di Parco, riconosce l'approccio trasversale e integrato fra conservazione e sviluppo socio-economico quale strumento determinante per la competitività e l'attrattività del proprio territorio, nonché per la qualità della vita delle proprie comunità.

A questo scopo vanno promossi il dialogo e la collaborazione con i settori produttivi coinvolti nella gestione, valorizzazione e promozione del territorio per contribuire ad uno sviluppo socio-economico dei territori alpini all'insegna della sostenibilità, della reciprocità e dell'innovazione, fondamentali per la competitività dei sistemi locali e per la capacità di attrarre flussi nei prossimi anni, trattenendo al contempo le nuove generazioni e i nuovi talenti nei territori dell'area Parco.

In particolare, incoraggia e promuove:

- un'agricoltura estensiva, rispettosa della biodiversità e del paesaggio, promuovendo e sostenendo il recupero di cultivar e razze locali, di elementi architettonici e del paesaggio tradizionali, di coltivazioni e lavorazioni peculiari delle comunità locali coerenti con gli obiettivi e le misure della programmazione comunitaria. Incoraggia e promuove anche un artigianato tipico di qualità, legato alla storia e alla tradizione locali. Promuove l'attivazione di reti tra attori locali che sappiano farsi custodi di saperi e tecniche allo scopo di trasmetterli alle generazioni future, nella consapevolezza che l'innovazione necessita della tradizione ed impegnandosi nella conservazione dell'agrobiodiversità, consapevole del suo ruolo fondamentale per il futuro dell'agricoltura e della zootecnica alpine;

- un turismo che rispetti la natura e perciò sia capace di dare prospettive di continuità e prosperità al settore, maggiore equilibrio allo sviluppo territoriale e intercettare una domanda turistica evoluta, elaborando una proposta/esperienza turistica naturale, sostenibile e intimamente legata al territorio e alle sue peculiarità, mettendo a disposizione del settore il proprio patrimonio naturalistico e la rete di servizi. Incentiva una fruizione responsabile e intelligente, promuovendo i servizi di mobilità collettiva, nella consapevolezza che essi costituiscono ormai un elemento distintivo ed irrinunciabile dell'offerta turistica delle aree protette, con riflessi sull'immagine e sull'attrattività dell'intero comparto turistico locale. In questo senso, la Carta europea del turismo sostenibile può rappresentare una efficace metodologia per delineare un programma coerente di iniziative, partecipato con i portatori di interesse locali, per essere laboratorio anche nell'economia turistica;
- iniziative di messa in rete e valorizzazione di Rifugi e Opere Alpine, quali patrimonio storico-culturale e punti di riferimento in tema di sicurezza e soccorso per tutti i frequentatori del Parco, stabilendo modalità di gestione unitarie, specie per quanto attiene reflui e raccolta dei rifiuti, coinvolgendo a tal fine i proprietari ed i gestori di tali strutture, incentivando il principio dell'accoglienza e del presidio ambientale e culturale, introducendo criteri di premialità nei confronti di quelli virtuosi;
- la manutenzione, il recupero e la segnaletica uniforme dei sentieri e delle mulattiere, specie di quelle militari, ai fini della conservazione di tale patrimonio storico-culturale.

1.5 Ricerca e monitoraggio

Le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio rappresentano una finalità riconosciuta e conclamata per l'assetto istitutivo e gestionale delle aree protette, basi essenziali per la conservazione della diversità biologica e culturale del territorio e ambiti dove massimamente si esprime l'esigenza di unitarietà dell'area protetta.

Il Piano del Parco individua gli ambiti strategici prioritari di azione al fine di valorizzare il Parco stesso come ambito territoriale elettivo per indagini sulla biodiversità, sui servizi ecosistemici forniti dalle risorse naturali e in campo socio-economico, incentrate sull'equilibrio fra cultura alpina e naturalità: una ricerca multidisciplinare, volta a porre in relazione le conoscenze scientifiche ed ecologiche con le analisi sociali, economiche ed antropologiche, per poter prefigurare modelli di sviluppo territoriale basati sulla saldatura tra passato e presente, proiettati nel futuro, nella ricerca di modelli di conservazione attiva orientati alla sostenibilità e all'uso durevole delle risorse naturali.

Nell'ambito delle attività di ricerca e monitoraggio il Piano del Parco promuove e formula indirizzi per assicurare il coordinamento e la continuità delle attività di ricerca e monitoraggio nei tre ambiti territoriali:

- attraverso una pianificazione triennale per il Parco nazionale;

- individuando tematiche di ricerca di interesse comune;
- tenendo conto delle trasformazioni indotte dal riscaldamento climatico globale e dalle nuove forme di fruizione del territorio;
- delineando standard di qualità per la ricerca e il monitoraggio, con metodologie di rilievo uniformi e banche dati comuni;
- promuovendo forme di collaborazione con enti di ricerca pubblici o privati in progetti nazionali ed internazionali;
- individuando elementi di collegamento e armonizzando la programmazione della ricerca a livello di Parchi alpini, anche nella prospettiva di dare concretezza alla rete alpina di aree protette "PEACE".

1.6 Educazione e formazione

Il Piano del Parco promuove l'educazione e la formazione, finalizzate a:

- favorire la conoscenza del territorio e dei suoi valori naturalistici e storico-culturali;
- recuperare e rafforzare i patrimoni identitari delle comunità locali;
- investire sulla crescita culturale delle nuove generazioni;
- costruire un'identità comune di Parco Nazionale;
- diffondere la conoscenza della biologia, dell'ecologia e dell'etologia delle specie selvatiche ed in particolare dei grandi carnivori, al fine di aumentare il grado di accettazione sociale e favorire la convivenza con le comunità locali.

I percorsi educativi e formativi, rivolti prioritariamente alle comunità locali, sono ispirati ai seguenti elementi di metodo fra loro interdipendenti: multidimensionalità, radicamento nei luoghi (*place based education*), apprendimento attivo e collaborativo e costruzione di sinergie attive tra le diverse componenti economiche e culturali.

L'interpretazione ambientale rappresenta la metodologia principale per delineare iniziative coerenti con gli elementi di metodo sopra elencati. A tal fine, ogni territorio si dota di un Piano di interpretazione ambientale, documento programmatico previsto dal Piano del Parco.

Per incrementare e migliorare l'azione educativa e formativa e garantire una maggiore coerenza ed efficacia delle iniziative, il Piano può formulare indirizzi per promuovere forme di coordinamento a livello dei tre enti allo scopo di:

- individuare tematiche di interesse comune ai tre ambiti territoriali, coordinare le azioni educative e formative e promuovere gli scambi culturali e di buone pratiche tra i tre ambiti territoriali;
- definire un programma comune di formazione per gli educatori che lavorano o collaborano con il Parco Nazionale dello Stelvio;
- definire standard di qualità per i servizi e le iniziative di educazione e formazione proposte dai tre ambiti territoriali;

- definire le linee guida per la redazione del Piano di interpretazione ambientale;
- promuovere sinergie ed accordi con gli enti territoriali nella definizione delle strategie, dei ruoli e dei soggetti attuatori dei programmi di educazione e di formazione, inclusi percorsi di alta formazione specialistica, tecnica o post-laurea.

2. Obiettivi e finalità specifici del piano

- 2.1 Il Piano per il Parco fissa gli obiettivi di tutela naturale, culturale e paesaggistica, oltre a quelli di sviluppo economico sostenibile della Comunità del Parco, e pone le basi per la redazione del Regolamento.

Allo stesso modo, sulla base di un'analisi del profilo naturale, paesaggistico e culturale del territorio del Parco, nonché socio-economico e demografico della popolazione, il Piano reca un'elaborazione grafica che mostra le diverse aree e la loro vocazione. Inoltre, in funzione delle caratteristiche territoriali, economiche, ambientali, sociali o culturali del Parco, stabilisce gli obiettivi, le linee e le misure di tutela, gestione e conservazione, assicurandone l'unitarietà complessiva.

- 2.2 Il Piano per il Parco deve altresì:
- a. tutelare la biodiversità e gli equilibri ecologici e dare un valore ai servizi ecosistemici garantiti dalle risorse naturali presenti nell'area parco;
 - b. gestire l'area protetta al fine di perpetuare, nello stato il più possibile naturale, esempi rappresentativi di regioni geomorfologiche, di comunità biotiche, di risorse genetiche e di inalterati processi naturali;
 - c. assicurare una mobilità sostenibile mediante la promozione di sistemi di trasporto collettivo, di progetti di E-mobilità e la riduzione della mobilità privata, mediante una mobilità sostenibile, a minori emissioni, che favorisca la mobilità dolce, anche per le persone disabili;
 - d. promuovere l'estensione dei principi e delle politiche di tutela e valorizzazione dell'area protetta, attraverso eventuali allargamenti a territori contigui e accordi federativi con aree protette limitrofe;
 - e. promuovere l'integrazione delle attività economiche ed imprenditoriali, innanzitutto locali, con le finalità di tutela e valorizzazione ecosostenibile del Parco;
 - f. mantenere le popolazioni delle specie autoctone vitali, ecologicamente funzionali e in buono stato di conservazione ovvero migliorarne lo stato, ove necessario;
 - g. contribuire, in particolare, alla conservazione delle specie dalla vasta distribuzione areale, dei processi ecologici locali e delle rotte di migrazione;
 - h. incentivare una fruizione sostenibile dell'area protetta per scopi educativi, culturali e naturalistici al fine di evitare la compromissione delle componenti ecologiche, biologiche e delle risorse naturali;

- i. tenere in considerazione le necessità delle comunità locali, ivi compresi gli usi sostenibili delle risorse, in modo da bilanciare gli obiettivi di tutela con le esigenze di sviluppo della collettività locale;
- j. contribuire allo sviluppo delle economie locali attraverso l'implementazione del turismo sostenibile, di tutti i relativi servizi connessi e della valorizzazione dei servizi ecosistemici.

- 2.3 Il Piano per il Parco deve valorizzare gli usi che contribuiscono alla protezione dei paesaggi, degli habitat naturali, della flora, della fauna e del patrimonio culturale e a prevenire gli impatti negativi sul territorio protetto, stabilendo per ogni area la specifica vocazione. In particolare il Piano per il Parco:
- a. identifica i principali elementi costitutivi del Parco;
 - b. individua le aree di maggiore valenza naturalistica, ambientale e paesaggistica cui assicurare un grado di tutela di "riserva integrale";
 - c. individua le attività compatibili con gli obiettivi di tutela del patrimonio naturalistico, promuovendo le migliori pratiche ecosostenibili;
 - d. definisce e valorizza le migliori pratiche ambientali utili alla conservazione attiva della biodiversità, in particolare nel settore agricolo, pastorale e forestale;

Prende in considerazione la cultura, i modi di vita, le attività e le esigenze della comunità delle persone che vivono nel territorio del Parco e che tradizionalmente derivano il loro sostentamento dagli habitat naturali.

- 2.4 Il Piano per il Parco, in ogni caso deve rispettare e seguire:
- a. i principi e le finalità dell'ordinamento statale in materia di aree protette;
 - b. la normativa, nazionale e dell'Unione europea, in materia di aree Natura 2000;
 - c. gli accordi e le convenzioni internazionali direttamente o indirettamente preposte alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi naturali.

3. Gli "elementi" del Piano per il Parco

- 3.1 Il Piano per il Parco è costituito da:
- a. cartografie, grafici, analisi di studio;
 - b. relazione di Piano;
 - c. carta della zonizzazione.

Il Piano è integrato da:

- a. elementi grafici e cartografici per la gestione delle aree Natura 2000 (a titolo non esaustivo: carta delle aree Natura 2000, carta degli habitat, carta degli elementi di valore/pregio-sensibilità/criticità, checklist, misure di conservazione, schede di sintesi delle misure di conservazione e delle attività di gestione delle aree Natura 2000);
- b. misure di conservazione delle aree Natura 2000 e carta degli usi del suolo;

- c. carta dei sistemi di fruizione del Parco;
- d. carta degli ecosistemi;
- e. carta dei valori naturalistici;
- f. carta delle criticità e sensibilità naturali;
- g. carta dei valori paesaggistici.

4. Zonizzazione del territorio e disciplina di tutela

- 4.1 Il territorio del Parco, sulla base delle valenze ambientali, è distinto attraverso le seguenti categorie di zone:
- a. Zone A – Riserve integrali;
 - b. Zone B - Riserve generali orientate;
 - c. Zone C - Aree di protezione;
 - d. Zone D - Aree di promozione economica e sociale.

La zonizzazione può essere suscettibile di revisione, nell'ambito di un procedimento di modifica del Piano del Parco.

- 4.2 Limitatamente alle Zone D, il Piano può individuare delle sottozone a differenziato regime di tutela.
- 4.3 Nelle zone a grado di protezione inferiore sono comunque consentite le opere e le attività ammesse nelle zone a regime di maggiore tutela.

5. Zone A – Riserve integrali

- 5.1 Le zone A di riserva integrale comprendono le aree con elevato valore naturalistico e/o comunque le aree di maggiore naturalità del Parco che presentano la più bassa presenza di infrastrutture e di attività antropiche e che sono caratterizzate generalmente da ambienti naturali che si sono evoluti in assenza di perturbazioni significative.
- 5.2 Nelle riserve integrali l'ambiente naturale è conservato, o ripristinato, nella sua integrità prioritariamente nel suo stato di elevata naturalità, assecondandone le tendenze evolutive e garantendo la libera evoluzione dei processi naturali.
- 5.3 Le attività e gli interventi umani consentiti nelle riserve integrali sono rivolti alla conservazione dell'ambiente ed alle esigenze della ricerca scientifica, consentendo la fruizione turistico-naturalistica a condizione che non alterino o compromettano l'ecosistema secondo gli obiettivi di tutela stabiliti.

6. Zone B – Riserve generali orientate

- 6.1 Le zone di riserve generali orientate sono individuate prevalentemente in aree caratterizzate dalle praterie sommitali e pascoli nonché dagli ambiti forestali caratterizzati da elevati valori di naturalità; aree all'interno delle quali sono esercitate attività agro-silvo-pastorali tradizionali, con limitati insediamenti umani, caratterizzati da utilizzi prevalentemente stagionali.
- 6.2 Nelle zone di riserva generale orientata l'ambiente è conservato nelle sue condizioni di naturalità, di biodiversità e di paesaggio così come definitosi nel tempo anche per lo svolgimento di attività antropiche compatibili. Sono a tal fine tutelate ed incoraggiate le tradizionali utilizzazioni economiche collegate a sistemi agro-silvo-pastorali compatibili con le finalità del Parco, che esercitano livelli moderati e controllati di prelievo e che garantiscono il permanere delle biocenosi esistenti e di elevati livelli di naturalità.

7. Zone C – Aree di protezione

- 7.1 Le zone C, aree di protezione, comprendono i paesaggi antropici caratterizzati da un esercizio sistematico ancorché moderato di prelievi e utilizzazioni agro-silvo-pastorali da agricoltura biologica e dalla presenza di forme sostenibili di ospitalità e fruizione in ambiente rurale, le cui caratteristiche saranno più puntualmente delineate nel Piano del Parco, sulla base di un'analisi della situazione esistente.
- 7.2 Nelle aree di protezione i paesaggi antropici tradizionali sono conservati attraverso il mantenimento e lo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali di artigianato, adeguate allo sviluppo tecnologico e sostenibili, compatibili con le finalità del Parco per caratteri insediativi e modalità di produzione, nonché della fruizione turistica e termale sviluppatasi secondo principi di sostenibilità e di minimizzazione e limitazione del consumo di suolo.
- 7.3 Per gli interventi di natura edilizia da svolgersi all'interno di nuclei rurali il Regolamento può prevedere forme di semplificazione del procedimento di rilascio del nulla osta da parte del Parco.

8. Zone D – Aree di promozione economica e sociale

- 8.1 Le zone di promozione economica e sociale individuano le aree degli insediamenti abitativi e di promozione e sviluppo delle attività socio-economiche delle comunità locali.
- 8.2 Il Piano per il Parco potrà prevedere sottozone all'interno delle zone "D" sulla base della presenza di caratteristiche proprie e di specifiche necessità.

- 8.3 Nelle zone di promozione economica e sociale le azioni del Piano sono finalizzate alle esigenze di mantenimento di adeguate condizioni di vita, al miglioramento culturale, sociale ed economico delle popolazioni residenti attuali e future e allo sviluppo di forme di turismo sostenibile coerente con le esigenze di accoglienza e supporto logistico delle attività di fruizione, informazione, formazione ed educazione ambientale.
- 8.4 Nelle zone D le attività presenti e gli interventi sui sistemi infrastrutturali devono garantire il mantenimento della qualità del paesaggio e della funzionalità ecologica dei tenitori interessati, anche assumendo opportune misure compensative, prioritariamente non di carattere monetario.
- 8.5 Per le zone D e le eventuali sottozone le previsioni e la disciplina, nonché la regolazione delle opere e degli interventi, stabilite nel Piano e nel Regolamento del Parco, sono individuati d'intesa con i Comuni interessati e comunque in conformità alle leggi provinciali e regionali, laddove siano individuate specifiche modalità di coinvolgimento degli Enti Locali nel procedimento. L'intesa può essere raggiunta anche attraverso specifici organi di partecipazione nei quali siano rappresentati i comuni amministrativi del parco.
- 8.6 Per gli interventi di natura edilizia da svolgersi all'interno delle zone D il Regolamento può prevedere forme di semplificazione del procedimento di rilascio del nulla osta da parte del Parco.

9. Aree Natura 2000

- 9.1 Per le aree Natura 2000 ricomprese nel territorio del Parco, sono individuate le misure di conservazione per habitat e specie in conformità alle normative vigenti.
- 9.2 Le misure di conservazione, le prescrizioni, le caratterizzazioni degli habitat, le checklist necessarie, unitamente agli allegati grafici e cartografici, sono tutti parte integrante e sostanziale del Piano per il Parco.
- 9.3 Eventuali aggiornamenti o modifiche, secondo le procedure previste, delle misure di conservazione adottate determinano l'adeguamento in variante al Piano del Parco.

10. Viabilità, accessibilità e infrastrutture

- 10.1 Il Parco promuove una mobilità sostenibile, che porti alla riduzione delle emissioni, alla diminuzione del trasporto individuale e su gomma e incentiva il trasporto pubblico e la mobilità dolce, anche per persone disabili, individua i

sistemi di viabilità e di accesso attraverso la Carta dei sistemi di fruizione del Parco. Le modalità di accesso e di fruizione della rete di collegamento veicolare e pedonale del Parco sono stabilite con il Regolamento. Nella Carta dei sistemi di fruizione del Parco sono individuati altresì i sistemi di mobilità collettiva, di mobilità sostenibile (E-mobilità) e le correlate limitazioni alla viabilità privata.

- 10.2 Il Parco promuove interventi di sistemazione paesistica con il concorso degli enti gestori e degli enti locali interessati per il migliore inserimento della viabilità nell'ambiente del Parco, tenuto conto delle caratteristiche delle zone attraversate e delle esigenze di continuità delle reti ecologiche.
- 10.3 Nella Carta dei sistemi di fruizione del Parco, sono individuate le aree non adatte allo svolgimento di attività sportive, alpinistiche ed escursionistiche. Il Regolamento stabilisce limiti, modalità e periodi di accesso e fruizione delle restanti aree.

11. Tutela e gestione della fauna e della flora

Fermi ed impregiudicati gli obiettivi e le misure di conservazione stabiliti per le aree Natura 2000:

11.1 Tutela e gestione della fauna

1. Il Piano per il Parco individua gli obiettivi di tutela o ricostituzione del naturale livello di biodiversità e delle sue componenti mediante la conservazione od il ripristino delle zoocenosi naturali, garantendo una naturale evoluzione dei processi naturali.
2. Sono consentiti interventi gestionali diretti di reintroduzione delle specie faunistiche autoctone non più presenti nel Parco e di ripopolamento delle specie caratterizzate da un cattivo stato di popolazione, finalizzati a ripristinare e/o garantire, ove ritenuto necessario, un maggiore equilibrio e completezza degli ecosistemi del Parco. Ciascun progetto di reintroduzione o ripopolamento dovrà essere preceduto da uno studio di fattibilità elaborato tenendo conto delle linee guida nazionali e internazionali in materia (ISPRA 2007, IUCN 2012) e sottoposto al parere obbligatorio e vincolante di Ispra.
3. Con la finalità di individuare, proporre e attivare idonee misure per la conservazione e gestione della fauna, delle zoocenosi e degli habitat prioritari alla loro conservazione, il Piano del Parco può prevedere di:
 - a. aggiornare l'inventario delle specie presenti nel Parco e il loro stato sanitario e di conservazione;

- b. proporre protocolli standardizzati per i monitoraggi e i censimenti faunistici, a breve, medio e lungo termine;
- c. verificare le capacità faunistiche del territorio;
- d. individuare i protocolli e le azioni per la gestione delle specie prioritarie;
- e. regolare le attività di ricerca scientifica;
- f. definire le necessità di eventuali reintroduzioni e ripopolamenti;
- g. definire gli eventuali programmi di catture di capi da destinare a rilasci in altre zone esterne al Parco;
- h. intraprendere azioni per la gestione dei paesaggi culturali, al fine di: conservare e aumentare la diversità ambientale, ampliare le disponibilità trofiche per la fauna, con esclusione di foraggiamenti artificiali, quali interventi indiretti per il miglioramento degli habitat;
- i. verificare e definire gli interventi di eradicazione e contenimento delle specie alloctone.

11.2 Tutela e gestione della flora

Il Piano del Parco individua gli obiettivi di conservazione delle specie vegetali presenti, finalizzati alla tutela e al ripristino del naturale livello di biodiversità, nonché al mantenimento di un adeguato equilibrio tra habitat naturali e seminaturali.

1. Il Piano del Parco può prevedere la possibilità di meccanismi di incentivazione per favorire la più appropriata ed in ogni caso ecocompatibile conduzione tecnica delle risorse silvo-pastorali nei sistemi in cui ancora si eserciti la tradizionale gestione dei boschi e dei pascoli. Forme e modalità di detti meccanismi sono stabilite nel Regolamento.
2. Dovranno essere poste in essere attività volte a contenere e rimuovere progressivamente le specie alloctone. A tal proposito sono condotti appositi monitoraggi al fine di verificarne la diffusione.
3. Il Piano del Parco individua le attività tradizionali consentite e le località di raccolta di specie vegetali e parti di esse e di funghi, la cui disciplina è stabilita nel Regolamento del Parco.

12. Disciplina delle attività agro-silvo-pastorali

Fermi ed impregiudicati gli obiettivi e le misure di conservazione stabiliti per le aree Natura 2000:

- 12.1 Il Piano per il Parco individua le attività di gestione ed utilizzo forestale compatibili con gli obiettivi di conservazione stabiliti per ogni singola zona vocazionale.

- 12.2 Il Regolamento del Parco stabilisce le regole di partecipazione tecnica alla formazione dei piani di assestamento e degli altri strumenti di gestione del patrimonio forestale previsti dalle normative vigenti. La condivisione dei piani di assestamento e degli altri strumenti di gestione, così partecipati, tiene luogo al rilascio del nulla-osta sui medesimi. Sono promosse le integrazioni degli strumenti di gestione forestale al fine di garantire il mantenimento di una presenza adeguata di piante morte, annose o deperienti, utili alla nidificazione ovvero all'alimentazione dell'avifauna e di altre specie vertebrate e invertebrate.
- 12.3 Per la miglior gestione delle componenti agro-silvo-pastorali il Piano del Parco, nel rispetto delle finalità di conservazione e di gestione delle risorse naturali, può prevedere misure idonee a dare sostegno alle attività tradizionali, nel settore primario fra le quali: l'agricoltura biologica, l'alpicoltura, la selvicoltura e l'apicoltura.

13. Tutela del suolo e degli aspetti geologici e geomorfologici

- 13.1 Il Piano del Parco prevede la possibilità di eseguire interventi sul suolo del Parco quali movimenti di terra e sbancamenti, tenendo conto della zonazione dallo stesso dettata ed in ogni caso nel rispetto delle forme, limiti e modalità stabilite nel Regolamento del Parco.

14. Tutela e gestione delle risorse idriche e degli habitat acquatici

- 14.1 Il Piano del Parco, ferma restando la disciplina in materia di utilizzo delle acque pubbliche, persegue la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità ecologica della loro gestione.
- 14.2 La modifica del regime delle acque è vietata. Possono essere previste ipotesi di deroghe a tale divieto a seguito di valutazioni sulla sostenibilità ecologica delle opere e degli interventi, e tenendo in conto il livello di zonazione individuato dal Piano, o per motivi di interesse pubblico, quali la prevenzione del dissesto idrogeologico, o per la tutela della pubblica incolumità. Nel Regolamento del Parco sono definite le modalità e le prescrizioni conseguenti, garantendo il deflusso minimo vitale.
- 14.3 Fatti salvi i principi generali della L. 394/91 nonché fatto salvo l'esito positivo delle procedure previste dalle leggi vigenti in materia di tutela ambientale, è ammesso il mantenimento delle concessioni di prelievo idrico in essere alla data di entrata in vigore delle presenti Linee guida. Per il rinnovo delle concessioni dovranno essere verificati i presupposti con apposito procedimento.

15. Disciplina delle attività minerarie ed estrattive

- 15.1 L'attività estrattiva e mineraria nel Parco è vietata. Il Piano del Parco può individuare le attività estrattive e minerarie di interesse storico presenti sul territorio e, unicamente per quelle ricadenti in zona D, prevederne la prosecuzione.
- 15.2 Nel Regolamento del Parco sono stabilite tutte le prescrizioni, i limiti e le modalità per assicurare che lo svolgimento delle suddette attività, anche prevedendo il ricorso a misure di compensazione, sia coerente con le finalità di tutela del Parco.

16. Inquinamento luminoso e acustico

- 16.1 Al fine di conservare e proteggere dall'inquinamento luminoso e acustico il territorio del Parco, i ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché gli equilibri ecologici il Piano del Parco prevede criteri e indirizzi, specifici per le diverse zone, finalizzati alla riduzione e alla prevenzione dell'inquinamento luminoso e acustico. Nel Regolamento del Parco sono stabiliti misure, prescrizioni, limiti e modalità.

17. Discariche e sistema integrato di gestione dei rifiuti

- 17.1 L'apertura e l'esercizio di discariche nel Parco è vietata. Il Piano del Parco prevede la chiusura dei siti in esercizio, la bonifica ed il ripristino ambientale degli stessi e di quelli non più in esercizio. Nel Regolamento del Parco sono definite le misure, le prescrizioni, i limiti e le modalità.
- 17.2 Il Piano prevede altresì le azioni per l'individuazione e l'applicazione delle migliori tecniche e tecnologie per lo svolgimento del sistema integrato di gestione dei rifiuti al fine di diminuire ogni tipologia di impatto per l'ambiente, gli habitat, le specie ed il paesaggio.

18. Aree sciabili

- 18.1 Il Piano del Parco perimetra, compatibilmente con la zonazione assegnata, le aree sciabili esistenti comprendenti le piste di discesa, le piste da fondo, le zone di free ride, gli impianti di risalita e le relative infrastrutture e detta criteri e indirizzi per la loro gestione. Con particolare attenzione alle finalità di conservazione e di sviluppo sostenibile del Parco, Il Regolamento del Parco stabilisce limiti e modalità di tale gestione.

18.2 Il Piano del Parco può individuare, in coerenza con le finalità di tutela, interventi di infrastrutturazione "leggera", anche relativa alla riqualificazione degli impianti, unicamente indirizzati allo sviluppo di una rete di mobilità sostenibile "a fune" per la cui realizzazione il Regolamento del Parco stabilisce limiti, modalità e prescrizioni, fermi rimanendo gli obblighi che discendono dalle Direttive Comunitarie 92/43/CEE e 2009/147/CE.

19. Danni causati dalla fauna selvatica nel Parco

19.1 Il Regolamento del Parco individua i criteri per la liquidazione degli indennizzi da corrispondersi per i danni provocati dalla fauna selvatica nel Parco.

19.2 Al fine di prevenire i conflitti e limitare gli impatti sulle biocenosi naturali e sulle attività economiche dell'uomo per gli eventuali danni, il Piano del Parco promuove attività volte:

- a. Alla prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica, in particolare dai grandi predatori, alle biocenosi e alle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- b. Alla prevenzione degli incidenti stradali occasionati da investimenti di fauna selvatica, sulla base di un'analisi sull'interferenza tra rete ecologica e rete infrastrutturale e che contempli la descrizione degli interventi da realizzare allo scopo e delle modalità di raccolta dei dati;
- c. Al coinvolgimento dei soggetti responsabili della gestione delle strade dove gli interventi di prevenzione e mitigazione devono essere realizzati.

19.3 Il Piano del Parco prevede la possibilità di attivare, ove necessario e qualora gli interventi di prevenzione risultino inefficaci, piani di controllo della fauna selvatica responsabile di danni alle biocenosi naturali o alle attività economiche dell'uomo; tali piani, attuati utilizzando esclusivamente tecniche selettive, andranno sottoposti al parere obbligatorio di ISPRA e dovranno indicare gli impatti registrati, gli obiettivi, i periodi, le modalità di intervento, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e modi di verifica nei quali si attua il contenimento.

20. Elementi e composizione del Regolamento del Parco

20.1 Le presenti Linee guida individuano i criteri per la formazione del Piano del Parco e ai punti 7.3, 8.5, 8.6, 10.1, 10.3, 11.2.3, 12.2, 13.1, 14.2, 15.1, 16.1, 17.1, 18.1, 18.2 e 19.1 rinviano al Regolamento del Parco per la disciplina delle attività e degli usi consentiti.

20.2 Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 2bis dell'articolo 11 della l. 394/91 e fatto salvo quanto ad esso demandato dalle presenti linee guida, il Regolamento del parco dispone in ordine alle deroghe ai divieti previsti dal

comma 3 dell'articolo 11 della l. 394/91 secondo quanto già previsto dalle presenti linee guida per le specifiche attività di cui al punto precedente.

- 20.3 Per le attività non altrimenti trattate nelle presenti linee guida, le eventuali deroghe ai divieti previsti dal comma 3 dell'articolo 11 della l. 394/91 sono disciplinate dal Regolamento del parco nel rispetto dei seguenti indirizzi:
- a. sia previsto il contingentamento delle deroghe e delle autorizzazioni per quanto concerne l'uso di fuochi all'aperto, l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura e lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani;
 - b. siano verificate la compatibilità rispetto alle finalità di tutela del Parco e la sostenibilità ambientale, anche tramite appropriata valutazione di incidenza ove necessario, di qualsiasi introduzione e impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici.
- 20.4 Ai fini della stesura della struttura del Regolamento potrà essere utilizzato il format di Regolamento predisposto dal Ministero dell'ambiente per i parchi nazionali.

21. Misurazione dei risultati

- 21.1 Il Piano prevede modalità uniformi di reportistica e di misurazione dei risultati raggiunti nei diversi ambiti di azioni per periodi congruenti.
- 21.2 Il Piano del Parco prevede forme di comunicazione pubblica dei risultati raggiunti e modalità di valutazione da parte della comunità del Parco.

22. Adozione

- 22.1 Il Piano per il Parco è predisposto dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione Lombardia, che coordinano tra loro le rispettive proposte, entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione delle presenti Linee Guida, ed è presentato senza ritardo al Ministero dell'ambiente per l'espressione del parere di cui all'Intesa dell'11.02.2015.